

Il fragile limen tra «dentro» e «fuori» nella coprogettazione della Casa circondariale di Spini di Gardolo

di **Valentina Galvan**¹

Labsus (ISSN 2038-386X)
Fascicolo 1, giugno 2026

¹ Dottoranda DIN, Curriculum Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università di Trento, Dipartimento di Giurisprudenza – valentina.galvan@unitn.it.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Inquadramento del contesto normativo di riferimento - 3. La realtà dell'istituto carcerario trentino - 4. L'esperienza di coprogettazione nella casa circondariale di Spini di Gardolo - 5. Conclusioni: profili critici e questioni aperte.

1. Introduzione

È un sistema ormai alla deriva, quello penitenziario, che funziona solo come luogo di segregazione, esclusione e confinamento per la delinquenza bagatellare, in lapalissiana violazione dei diritti fondamentali della persona *in vinculis* tutelati dalla Carta costituzionale².

² Per un approfondimento sui diritti costituzionali dei detenuti e sul loro quadro valoriale si rinvia a: G. VASSALLI, *Sul trattamento penale e penitenziario del delinquente e del seminfermo di mente e sulla necessità di una riforma del codice penale vigente*, in *Giustizia penale*, 1950; M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2002; ID., *Il carcere come luogo della legalità*, in *Rivista AIC*, 2011, 4; G.M. FLICK, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in *DeS*, 2012; S. CARNEVALE, *La persona detenuta e il potere punitivo dello Stato*, in A. PUGIOTTO (a cura di), *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*, Napoli, Jovene Editore, 2013; A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena e i suoi sfregi*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014; ID., *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in M. RUOTOLO (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte Edu*, Napoli, 2014, pubblicato anche in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2014; M. BORTOLATO, *Lavorare... che pena? Note sul lavoro in carcere fra vecchie certezze e nuove preoccupazioni*, in *Questione Giustizia*, 2015, 2; C. FIORIO, *I diritti fondamentali delle persone detenute*, in F. FIORENTIN (a cura di), *La tutela preventiva e compensativa per i diritti dei detenuti*, Torino, Giappichelli, 2019; A. MENGHINI, *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2022; V. ONIDA, *Carcere e legalità*, in *Dignitas*, 2022, 11/12; M. RUOTOLO, *Per una cultura costituzionale della pena*, in *Federalismi.it*, 2023, 24. Per un'evoluzione della portata applicativa del principio rieducativo nella giurisprudenza costituzionale si veda invece a: G. ROSSI, *Di una pena che non sia solo pena...*, in *dirittifondamentali.it*, 2025, 1, 87-93. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è occupato, di recente, di come anche il diritto alla sessualità e all'affettività in carcere debba essere ricondotto nel nocciolo duro dei diritti fondamentali delle persone detenute, costituendo diretta espressione della dignità umana tutelata dagli articoli 2 e 27 Cost. Nel merito: Corte cost., del 26 gennaio 2024, n. 10, in G.U. 31 gennaio 2024, n. 5, con commenti di F. MARTIN, *Il diritto alla sessualità dei detenuti*, in www.discrimen.it, 2024, 1-16; V. VALENTI, *Il diritto all'affettività-sessualità in carcere e la sentenza n. 10 del 2024. Cronistoria di una rivoluzione, costituzionalmente orientata, che non attende più di essere compiuta*, in *Consulta Online*, 2024, fasc. 1, 345-367. A livello sovranazionale, non può essere dimenticata la famigerata sentenza *Torreggiani c. Italia*, che ha accertato la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sollecitando interventi strutturali di riforma dell'ordinamento penitenziario italiano. Per un'analisi dell'articolo 3 CEDU si rinvia a P. PUSTORINO, *Art. 3*, in V. ZAGREBELSKY, V. DE SENA, P. BARTOLE (a cura di), *Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2012, 63 ss., mentre con riguardo alla sentenza si vedano: Corte eur. dir. Uomo, *Torreggiani c. Italia*, con nota di F. VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>, 2013; M. PELISSERO, *La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 3, 261 ss.; M. DOVA, *Torreggiani c. Italia: un barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 2, 48 ss.; R. CONTI, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti del detenuto*, in *Politica dir.*, 2013, 4, 441 ss.; M. RUOTOLO, *Quale tutela per il diritto a un'esecuzione della pena non disumana? Un'occasione mancata o forse soltanto rinviata*, in *Giur. cost.*, 2013, 6, 4549 ss.; A. DELLA BELLA, *Il sovraffollamento delle carceri: una battaglia da combattere su più fronti*, in *Corr. Merito*, 2013, 7, 701 ss.; L. GOISIS, *Del sovraffollamento carcerario, delle sue cause e dei possibili rimedi*, in *Studium iuris*, 2013, 12, 1329 ss.; G. TAMBURINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2013, 1, 11 ss.; G. SORRENTI, *La densità delle carceri: dalle condanne EDU alla decisione della Corte*

Al 30 novembre 2025 erano 63.868 le persone detenute presenti negli istituti penitenziari italiani, a fronte di una capienza effettiva di soli 46.124 posti, pari a un tasso medio di sovraffollamento del 138,5%, alimentato al ritmo di circa 180 nuovi ingressi al mese. L'ultimo rapporto Antigone segnala che nel 2025 hanno perso la vita per suicidio 80 detenuti³. Recenti stime certificano in oltre 670 il numero di persone in liste d'attesa nelle REMS⁴. "Recidiva zero" del CNEL evidenzia che circa 7 detenuti su 10 nel sistema penitenziario italiano sono già stati in carcere almeno una volta, attestandosi, pertanto, la recidiva attorno al 70%⁵.

Simili dati ci dimostrano che è sbagliato continuare a pensare al carcere come *limes*, in una forte logica di separazione difensiva. Il carcere, così inteso, traccia infatti una linea netta tra un "dentro" e un "fuori", tra una società che si autodefinisce civile e un'alterità stigmatizzata come pericolosa o deviante. In questo senso, il carcere funziona come una frontiera fortificata, non solo materiale ma simbolica, che isola e neutralizza.

Tale impostazione, aderente ad una politica criminale repressivo-securitaria⁶, riproduce così, anche in ambito penale, il noto codice schmittiano amico-nemico: il

costituzionale, fino al "seguito" legislativo interno, in ConsultaOnline.it, 2014; V. MANCA, La Corte EDU torna a pronunciarsi sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti: l'inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute del detenuto integrano una violazione dell'art. 3 CEDU, in Diritto penale contemporaneo, 2014.

³ ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Carceri. Antigone: "Il 2025 ci lascia istituti sempre più fatiscenti, sovraffollati e disumani"*, 2025.

⁴ Le REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) sono strutture a gestione sanitaria destinate a ospitare autori di reato giudicati incapaci di intendere e di volere e perciò prosciolti. Frutto della "rivoluzione gentile", come definita da F. CORLEONE, *La rivoluzione gentile. La fine degli OPG ed il cambiamento radicale*, in *Quaderni del Circolo Rosselli*, 2018, XXXVIII, 1, 15 ss., che ha portato alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), le nuove strutture rappresentano il tentativo di conciliare la necessità di trattare i pazienti con disturbi mentali gravi, autori di reato, con l'approccio umanitario e rispettoso dei diritti, così come immaginato dalla riforma pensata da Basaglia, ribaltando il passaggio dal paradigma manicomiale-custodiale al paradigma terapeutico. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a: G. ZUFFA, *Trattamento Sanitario Obbligatorio, contenzione, salute mentale. Il ruolo dei garanti delle persone private o limitate nella libertà per la trasparenza delle pratiche sanitarie. Intervento alla Conferenza Salute mentale*, Roma, 2019. Quanto ai dati citati, invece, il riferimento è alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2022 in cui si riporta che, alla data del procedimento, erano tra 670 e 750 le persone in lista d'attesa per l'assegnazione a una REMS, con tempi di attesa medi di circa 10 mesi, pur con notevoli differenze tra le Regioni.

⁵ Gli ultimi dati disponibili sono quelli presentati dal CNEL, *Recidiva zero, al via la II edizione. Brunetta: costruire un ponte tra carcere e società*, disponibile al seguente link: <https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/5372/RECIDIVA-ZERO-AL-VIA-LA-II-EDIZIONE>, 2025.

⁶ Simile tendenza è confermata dall'ultimo decreto legge "Sicurezza" del 11 aprile 2025 n. 48, rispetto al quale si rinvia alle considerazioni di E. DOLCINI, *Un paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in www.sistemapenale.it, 2025, in particolare par. 7 ove si legge: "Il decreto-legge sicurezza produrrà un aggravamento della situazione delle carceri. Non è facile stabilire a priori quali tra i nuovi reati e tra gli aggravamenti di pena introdotti dal D.L. 48/2025 avranno un reale impatto sulla prassi e quali invece esauriranno i loro effetti sul piano repressivo-comunitario, come accade non di rado per disposizioni introdotte in risposta a isolati fatti di cronaca (penso, ad esempio, ai rave party). In ogni caso, il D.L. sicurezza porterà a un aumento delle presenze in carcere: inciderà dunque sul sovraffollamento, causa prima della drammatica situazione di crisi dell'istituzione penitenziaria". E così anche F. PALAZZO, *D.L. sicurezza e questione carceraria*, in www.sistemapenale.it, 2025, par. 3., il quale afferma "Di fronte ad un diffuso e grave disagio carcerario, che ha le sue cause nel sovraffollamento e più in generale nelle condizioni deteriori di vita carceraria e che può indubbiamente essere all'origine di episodi di proteste più o meno violente all'interno degli istituti, si reagisce non tanto sulle cause originarie quanto sul piano

detenuto diventa il “nemico interno”, colui che va escluso più che compreso, contenuto più che trasformato. Il paradosso è evidente: nel pretendere di difendere l’ordine e la civiltà, il carcere-*limes* finisce per negare proprio i valori di umanità e di universalità che dichiara di tutelare.

È in questa prospettiva che si impone, per meglio descrivere la necessità di un recupero sociale ed educativo della persona detenuta, un ripensamento del carcere come *limen*, che, pur significando, per metonimia, anche confine, frontiera, sta più propriamente ad indicare la soglia e, in senso figurato, l’inizio, il principio: uno spazio intermedio, non puramente esclusivo, ma orientato al passaggio. Il detenuto non è più collocato oltre un confine invalicabile, bensì in una condizione liminare, sospesa tra il reato e il possibile reinserimento, tra la responsabilità per il passato e l’apertura verso un futuro diverso. La pena non coincide solo con l’espulsione simbolica dalla comunità, ma anche con un tempo di trasformazione, in cui diventano possibili relazione, dialogo e riconoscimento reciproco.

In tale quadro, non può essere taciuta la funzione, tutt’altro che ancillare rispetto alle finalità rieducative della pena, che il privato sociale ha storicamente svolto, rappresentando uno dei principali vettori di apertura del carcere verso la società. Attraverso l’azione del volontariato penitenziario, delle cooperative sociali e, più in generale, degli Enti del terzo settore (di seguito, ETS), l’istituzione carceraria è stata progressivamente attraversata da pratiche orientate al lavoro, alla formazione e alla responsabilizzazione della persona detenuta⁷, supplendo alle carenze dell’intervento pubblico e, al contempo, contribuendo a trasformare il carcere da spazio meramente separativo a luogo di attraversamento.

repressivo, elevando l’ordine e sicurezza carceraria a valore preminente dell’istituzione penitenziaria. Sembra quasi una beffa, o uno schiaffo, nei confronti di tutto quel movimento che si batte per l’umanizzazione dei nostri istituti penitenziari in attuazione del precetto costituzionale e convenzionale che vieta pene inumane e degradanti”.

⁷ Quanto ai profili normativi concernenti il lavoro penitenziario si vedano gli studi condotti da: A. MARGARA, *Il carcere della legge e il carcere che c’è: tendenze, possibili derive, senso delle attività trattamentali*, in S. MIGLIORI (a cura di), *Lo studio e la pena. L’Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003*, Firenze University Press, 2004; M. VENTUROLI, *Modelli di individuazione della pena. L’esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Torino, Giappichelli, 2020; M. GALLI, *Gli effetti collaterali della pena*, Torino, Giappichelli, 2024; A. LUCIFORA, *Il lavoro delle persone detenute*, in *La legislazione penale*, 2025. Sulla L. n. 663 del 1986, cd. Legge Gozzini, il rinvio è a: M. PAVARINI, *La disciplina del lavoro dei detenuti*, in V. GREVI (a cura di), *L’ordinamento penitenziario tra riforma ed emergenza*, Padova, 1994, 219; nonché D. PETRINI, *Detenuti semiliberi o ammessi al lavoro esterno ed impiego sperimentale a protezione dell’ambiente in una recente legge della Regione Piemonte*, in *L.P.*, 1990, 449 ss. In merito alla L. n. 193 del 2000, recante “Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti”, cd. Legge Smuraglia, si veda, *ex multis*, quanto sostenuto da: P. BORSOTTO, F. GIARÈ, G. RICCIARDI, *Inclusione sociale e lavorativa di detenuti: l’esperienza in campo agricolo*, in *Rapporti ISTISAN 22/9*, 126.

Il presente saggio intende approfondire l'istituto della coprogettazione di cui all'articolo 55 del d.lgs. n. 117/2017⁸ come modello di amministrazione condivisa⁹ applicabile al contesto penitenziario, ricostruendo la particolare interazione tra pubbliche amministrazioni ed ETS nella coprogettazione della casa circondariale di Spini di Gardolo nel comune di Trento¹⁰. Nello specifico, tale esperienza è stata assunta quale caso di studio per evidenziare potenzialità e criticità della *governance* collaborativa multilivello in ambito penitenziario. L'obiettivo che il contributo si prefigge è quello di verificare se e come la coprogettazione costituisca uno strumento idoneo a rafforzare l'effettività della funzione rieducativa¹¹, contribuendo all'evoluzione del diritto amministrativo verso modelli cooperativi di realizzazione dell'interesse pubblico.

2. Inquadramento del contesto normativo di riferimento

Il 14 febbraio 2025 la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato, con deliberazione n. 166, l'avviso di coprogettazione “*finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un progetto, in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a*

⁸ Sullo strumento della coprogettazione si vedano: C. CALDIROLA, *Il terzo settore nello stato sociale in trasformazione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021. In senso conforme anche: E. FREDIANI, *I rapporti con la pubblica amministrazione alla luce dell'art. 55 del codice del Terzo settore*, in *Non profit*, 3, 2017, 13; P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, *Il diritto del terzo settore*, Il Mulino, Bologna, 2018, 134; L. GILI, *Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con la P.A.*, in *Urbanistica e appalti*, 1, 2018, 18; F. SCALVINI, *Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento: profili e questioni applicative*, in A. FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, 263 ss.; S. PELLIZZARI, *La co-progettazione come forma di collaborazione tra p.a. e enti del terzo settore*, in *Munus*, 2019, 2, 545 ss.; S. PELLIZZARI, *La gestione dei servizi sociali tramite accreditamento: modelli, potenzialità e criticità alla luce del quadro normativo statale e regionale*, in S. PELLIZZARI, A. MAGLIARI (a cura di), *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico*, Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2019, 94-104; A. LOMBARDI, *Gli strumenti collaborativi tra P.A. e terzo settore nel sistema delle fonti*, in A. FICI, L. GALLO, F. GIGLIONI (a cura di), *I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021, 37 ss.

⁹ In merito al modello dell'amministrazione condivisa si rinvia a: G. ARENA, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1997; M. BOMBARDELLI, *L'organizzazione dell'amministrazione condivisa*, in G. ARENA, M. BOMBARDELLI (a cura di), *L'amministrazione condivisa*, Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2022, 122-123; G. ARENA, *I custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l'Italia fra cittadini e istituzioni*, Touring Club Italiano, Milano, 2023. Per una riflessione su come il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche e soggetti privati entro dinamiche di tipo collaborativo possa contribuire alla creazione di “valore sociale aggiunto” si rinvia a M. BOMBARDELLI, *La cura dei comuni come via di uscita dalla crisi*, in ID. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2016. Sul valore fondante della libertà attiva del cittadino nel nostro ordinamento costituzionale il riferimento è, invece, a F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Marsilio, Venezia, 1994, 22 ss., 75 ss., 124 ss. Per un commento alla sentenza n. 131/2020 si veda sempre G. ARENA, *L'amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, in *Giur. Cost.*, 2020, 3, 1439 ss.

¹⁰ Si ringrazia per la preziosa opportunità di presenziare agli incontri del tavolo di coprogettazione la Dirigente del Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, Dott.ssa Federica Sartori.

¹¹ Si stima che il tasso della recidiva possa calare fino al 2% per i detenuti che abbiano avuto la possibilità di un inserimento professionale. Il dato è raccolto dal CNEL, *Carceri: con il lavoro la recidiva scende al 2%*, in www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/4677/CARCERI-CON-IL-LAVORO-LA-RECIDIVA-SCENDE-AL-2, 2024.

provvedimenti limitativi della libertà personale, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e artt. 14 e 36 bis della L.P. 13 del 2007¹²”.

L'articolo 14 della L.P. n. 13 del 2007, nello specifico, prevede che *“gli enti locali e la Provincia indicano istruttorie pubbliche quando riconoscono l'utilità di coprogettare”* e continua affermando che *“la coprogettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali definiti in sede di programmazione”*, riprendendo di fatto nei contenuti quanto sancito dall'articolo 55 del Codice del terzo settore. L'articolo 36 bis è, invece, più specificatamente rivolto alle misure di erogazione monetaria¹³ e statuisce che *“gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis), contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione, in partenariato con i suddetti enti, di servizi e interventi socio-assistenziali, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale”*. I contributi in questione, come specificato dal comma 2, possono consistere nelle spese per il personale, nei costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature, nelle spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature e nei costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività. Quanto ai soggetti beneficiari, la situazione si presenta più complessa, potendo i medesimi contributi essere assegnati esclusivamente ad un gruppo di soggetti, ossia il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge.

Nel merito, non può essere tralasciato neppure quanto statuito dall'articolo 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1975 n. 474, recante norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino Alto Adige in materia di igiene e sanità, il quale stabilisce che il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari situati nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano è garantito mediante l'azione congiunta delle medesime Province e dello Stato, che cooperano nell'esercizio delle rispettive competenze. Il comma 2 del medesimo articolo precisa inoltre che, al fine di definire le modalità e gli strumenti di tale collaborazione, le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia.

È proprio con riguardo a queste ultime che la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 165 sempre del 14 febbraio 2025, ha approvato, all'allegato 1, la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle opportunità di

¹² Cfr. Deliberazione del 14 febbraio 2025 n. 166 della Giunta della Provincia autonoma di Trento.

¹³ Per un affondo sulle misure di sostegno pubblico degli ETS ai sensi della L. P. n. 13 del 2007 si rinvia a S. FRANCA, *Misure di vantaggio economico ed enti del terzo settore. Un focus sulla disciplina della Provincia di Trento nel quadro dei principi generali*, in S. PELLIZZARI, A. MAGLIARI (a cura di), *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico*, Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2019, 115-121.

collaborazione e dei relativi benefici nella forma dell'accordo per l'attivazione del Distretto dell'economia solidale (di seguito, DES), ai sensi dell'articolo 3 comma 7 e dell'articolo 5 della L.P. 13/2007.

Detti articoli, in particolare, introducono il DES come luogo di incontro e di collaborazione tra i soggetti che operano nei settori *no profit* e *for profit* al fine di favorire forme di collaborazione, anche economica, tra i diversi attori per costruire percorsi di recupero dell'autonomia delle persone in difficoltà. Nello specifico, si legge nell'allegato *de quo*, che il DES assume un ruolo strategico nella definizione dei percorsi di recupero dell'autonomia e di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, attraverso la valorizzazione e il mantenimento delle capacità lavorative, nonché ai fini del loro reinserimento sociale, in coerenza con la finalità rieducativa della pena¹⁴.

L'obiettivo è, quindi, quello di valorizzare gli interventi di reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, le loro capacità lavorative e sviluppare forme di integrazione e *partnership* tra enti e organizzazioni, favorendo la creazione di contesti di lavoro e di opportunità di inclusione sociale.

Coerentemente con quanto previsto dalle norme sopraccitate, nel luglio 2020, la Provincia autonoma di Trento, la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e il Ministero della giustizia hanno sottoscritto il protocollo d'intesa "per il reinserimento sociale¹⁵", il cui obiettivo è quello di *"realizzare un'azione integrata tra i soggetti firmatari, nella consapevolezza che il reinserimento delle persone in esecuzione penale non riguarda solo l'Amministrazione della giustizia, ma interessa anche il territorio con le sue istituzioni pubbliche, il settore privato, il terzo settore e più in generale la comunità locale"*¹⁶.

In attuazione al summenzionato protocollo d'intesa, la Giunta provinciale, con la deliberazione del 23 maggio 2024 n. 733, ha approvato, con riguardo alle materie di propria competenza¹⁷, il piano d'azione 2024-2026 per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e per lo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa, individuando ben 27 azioni da realizzare – alcune delle quali hanno ricevuto compiuta attuazione nel tavolo di coprogettazione – tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili per il triennio in questione¹⁸.

¹⁴ Cfr. allegato 1 della deliberazione n. 165 del 14 febbraio 2025 della Giunta della Provincia autonoma di Trento avente ad oggetto *"la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle opportunità di collaborazione e dei relativi benefici"*.

¹⁵ Rep. n. 520 di data 28 luglio 2020 del registro dei contratti dell'Amministrazione regionale.

¹⁶ Cfr. allegato 1 della deliberazione n. 165 del 14 febbraio 2025 della Giunta della Provincia autonoma di Trento avente ad oggetto *"la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle opportunità di collaborazione e dei relativi benefici"*.

¹⁷ La Provincia autonoma di Trento, nella struttura competente del Servizio politiche sociali, è titolare di competenze in ambito socio-assistenziale per quanto concerne le misure di sostegno a favore delle persone sottoposte a restrizione della libertà e le misure alternative alla detenzione, così come previsto dal punto 6.2 del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI Legislatura, approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 29 luglio 2019 n. 1116.

¹⁸ Cfr. deliberazione del 23 maggio 2024 n. 733 della Giunta della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto *"l'approvazione delle azioni relative alle materie di competenza della Provincia autonoma di Trento previste dal Piano d'azione 2024-2026 in attuazione Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma"*

Appare opportuno, al riguardo, precisare che il processo di predisposizione del suddetto piano si è svolto non solo mediante il coinvolgimento degli enti ministeriali e provinciali competenti nelle rispettive materie, ma anche attraverso la partecipazione diretta degli ETS operanti sul territorio provinciale, grazie all'attivazione di un procedimento di coprogrammazione avviato con determinazione del Dirigente dell'unità di missione semplice "sviluppo rete dei servizi" del 26 aprile 2022 n. 4082.

In sintesi, le azioni di interesse per la coprogettazione che di seguito andremo analizzando sono state: la costituzione di un *team* multidisciplinare per la presa in carico delle persone che potenzialmente necessitano di un percorso di accompagnamento, poiché si trovano nella condizione giuridica per essere ammessi alle misure alternative o sono prossimi al fine pena; la creazione di un percorso di formazione permanente per gli ETS, i volontari e i *peer supporter*; il potenziamento degli interventi relativi all'acquisizione dei prerequisiti lavorativi, degli interventi di Abitare accompagnato, delle azioni a supporto dei dimittendi da parte del Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di Trento; l'istituzione di una rete degli ETS impegnati nei servizi rivolti alle persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà personale, per favorire il confronto, la comunicazione e il coordinamento e, infine, il rafforzamento degli sportelli informativi in carcere¹⁹.

3. La realtà dell'istituto carcerario trentino

Prima di addentrarci in quelli che sono stati gli incontri del tavolo di coprogettazione, si ritiene necessario fornire alcuni dati che fanno della casa circondariale di Spini di Gardolo, perlomeno se paragonata agli altri istituti penitenziari italiani, una realtà – il termine che segue è certamente improprio – “felice”.

Di recente costruzione, l'istituto penitenziario trentino è stato inaugurato il 31 gennaio 2011. Sorge su un'area demaniale di 110.000 metri quadrati, di cui 18.000 coperti, per un totale pari a 130.000 metri cubi.

Oltre agli uffici adibiti a funzioni amministrative, la struttura è composta da tre edifici: uno più piccolo per i semiliberi, uno per le sezioni maschili e uno in cui è stata ubicata la sezione femminile. Al piano terra dell'area maschile si trovano gli spazi per le attività trattamentali, la matricola, gli altri uffici della polizia penitenziaria, l'infermeria, il teatro e gli spazi per il culto. Ogni piano ha un proprio ambulatorio e ogni sezione ha una piccola sala per la socialità, una lavanderia e uno spazio per le telefonate. La struttura è dotata di due cucine: una per la sezione maschile e una per la sezione femminile. Sono presenti, sempre nella parte di edificio destinata agli uomini, una cappella, un locale destinato a moschea, due palestre (di cui la più piccola fornita di macchine per l'attività di *body building*, mentre la seconda impiegata per il calcetto), un campo da calcio a 5 all'aperto e una biblioteca. La sezione femminile è composta, oltre che da spazi destinati ai colloqui e alle attività didattiche, anche da una palestra, da un'altra biblioteca, da una sala socialità

di Trento, la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia 'Per il reinserimento sociale'".

¹⁹ Cfr. allegato 1.a della deliberazione del 14 febbraio 2025 n. 166 della Giunta provinciale.

e da un reparto nido, attualmente occupato dalle donne in articolo 21 O.P.²⁰. È poi presente uno spazio verde intramurario dedicato all'attività orto-florovivaistica.

Quanto al personale presente, il dato aggiornato al 31 ottobre 2025 vedeva 192 poliziotti penitenziari effettivi contro i 199 previsti, 25 operatori amministrativi contro i 27 previsti e 10 educatori contro gli 8 previsti.

L'istituto, come chiarisce il Ministero della giustizia²¹, è dotato di un sistema automatizzato che risponde a livelli gerarchici col quale si sta sperimentando una forma di sorveglianza dinamica, al fine di ridurre al minimo la presenza umana nelle sezioni detentive. Al primo livello è posta la sala regia, al secondo gli snodi presenti su ogni piano del reparto detentivo e all'ultimo vi sono le sezioni che operano direttamente sulle singole celle. Le camere detentive hanno scuri alle finestre e sono in totale 170, ciascuna con servizi igienici e doccia separati dalla zona notte.

In data 28 febbraio 2025²² le persone detenute presenti ammontavano a circa 360 (a fronte dei 422 posti disponibili), di cui solo 44 donne. I detenuti definitivi, ovvero coloro che hanno già ottenuto una sentenza di condanna, erano pari al 70,5%. La percentuale di italiani si stabiliva attorno al 43%, mentre i rimanenti erano stranieri, di cui una quota parte irregolari.

Dato rilevante, ai fini del presente studio, è poi quello relativo al *quantum* di pena: circa 78 detenuti avevano una pena residua inferiore a 12 mesi, 72 una pena residua compresa tra i 12 e i 24 mesi e i restanti 210 una pena superiore ai 24 mesi, per una percentuale sul totale pari al 58,3%.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari gestisce la cura intramuraria, garantendo la presenza di un medico 24 ore su 24, di uno psichiatra e di uno psicologo rispettivamente per 40 e 80 ore settimanali. È presente anche un tossicologo, al fine di garantire specifiche terapie volte a superare le dipendenze.

Sono poi attivi corsi di alfabetizzazione, di inglese, di italiano finalizzato al conseguimento della patente di guida, nonché percorsi di istruzione di primo e secondo livello. Vi è anche un polo universitario.

Sul fronte trattamentale sono accreditati a far svolgere le attività laboratoriali di assemblaggio, di imbottigliamento di detersivi, di cablaggio di cavi elettrici, di lavanderia e stireria, di pizzeria e arte bianca, ma anche quelle agricole, diversi ETS, alcuni dei quali, come vedremo, partecipanti al tavolo di coprogettazione *de quo*.

4. Un'esperienza di coprogettazione nella casa circondariale di Spini di Gardolo

²⁰ Per un commento all'articolo 21 O.P. si rinvia a: M.R. MARCHETTI, *Sub art. 21 o.p.*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Milano, sesta ed., 2019, 345 ss.

²¹ Tutti i dati summenzionati sono costantemente aggiornati e forniti dal Ministero della Giustizia al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MI181636. Altre informazioni sono state raccolte da Associazione Antigone, il cui sito è stato consultato l'ultima volta in data 9 febbraio 2026: https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/trentino-alto-adige/200-casa-circondariale-di-trento-2.

²² Il riferimento è al momento in cui è avvenuta la mia visita presso la casa circondariale.

Il procedimento di coprogettazione si è proposto di sviluppare una risposta organica e co-partecipata alle priorità emerse nel procedimento di coprogrammazione e tradotte nelle linee di indirizzo del piano d'azione 2024-2026 di cui al precedente paragrafo, favorendo il costante dialogo tra tutti gli attori nell'ambito dei servizi e interventi per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale.

Come esplicitato dall'articolo 2 dell'avviso di coprogettazione²³, il risultato atteso della suddetta consiste nella definizione e realizzazione di un progetto unitario finale che, sulla base del progetto di massima²⁴, contenga le tipologie di interventi e/o dei servizi *ivi* previsti, la loro modalità di gestione, il piano finanziario, il cronoprogramma e il rispettivo assetto organizzativo, mediante il coinvolgimento di tutti gli enti partecipanti.

Il progetto di massima si articola, nello specifico, in due aree di intervento, ognuna con obiettivi e modalità di azione distinti, ma fortemente interconnessi: la prima denominata "DENTRO&FUORI carcere" (di seguito, per motivi organizzativo-cronologici, Linea B) e la seconda "RistorAZIONE" (di seguito, Linea A).

Hanno presentato domanda di partecipazione e sono stati presenza attiva al tavolo di coprogettazione 5 ETS iscritti al RUNTS e in possesso dell'accreditamento provinciale *ex* articolo 20 L.P. n. 13/2007: due cooperative sociali di tipo A "Kaleidoscopio" e "Punto di Incontro", l'organizzazione di volontariato "Apas", il consorzio delle cooperative sociali "Consolida" e l'impresa sociale "Comunità Murialdo Trentino Alto Adige".

Sono stati ammessi a presenziare di diritto anche le articolazioni territoriali del Ministero della giustizia ed in particolare il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, la casa circondariale di Spini di Gardolo, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol, l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Trento, nonché le strutture provinciali a vario titolo coinvolte e i Servizi sociali dei Comuni di Trento e Rovereto e delle Comunità, in considerazione della rilevanza sociale del progetto e per le competenze socio-assistenziali esercitate.

Il Responsabile del procedimento è stato identificato nel Direttore del Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di Trento. La facilitazione del percorso è stata compiuta dall'Osservatorio per l'amministrazione condivisa della Fondazione Demarchi.

È sempre l'avviso di coprogettazione, all'articolo 6, a chiarire che *"la coprogettazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e di reciprocità"*²⁵, consentendo al Responsabile di escludere dal procedimento gli ETS che avessero violato tali principi o che non avessero partecipato ad almeno il 75% degli incontri programmati.

²³ Cfr. allegato 1 della deliberazione del 14 febbraio 2025 n. 166 della Giunta provinciale.

²⁴ Cfr. allegato 1.a della deliberazione del 14 febbraio 2025 n. 166 della Giunta provinciale.

²⁵ Cfr. allegato 1 della deliberazione del 14 febbraio 2025 n. 166 della Giunta provinciale.

Preme sin d'ora rilevare che la coprogettazione prospettava un numero di incontri pari a 9, da attivarsi nel mese di marzo 2025 e concludersi nel giugno dello stesso anno. Tuttavia, il tavolo si è riunito per 17 volte prima di esaurire entrambe le Linee di progettualità, con ultimo incontro realizzato il 3 dicembre 2025.

Quanto alle risorse economiche destinate a sostenere il progetto unitario, l'articolo 8 ha disposto che l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili a sostegno della realizzazione degli interventi e delle attività definite in fase di coprogettazione fosse pari a euro 3.000.000,00, di cui euro 2.100.000,00 per l'area "DENTRO&FUORI carcere" e euro 900.000,00 per l'area "RistorAZIONE", statuendo al comma 2 che *"l'entità delle risorse attribuita a ciascun ETS sottoscrittore della Convenzione sarà stabilita in fase di coprogettazione e sarà commisurata alla tipologia e al carico di attività che ciascun ETS sottoscrittore sarà disponibile o chiamato a svolgere"*.

Guardando più nel dettaglio alle due aree di intervento²⁶, quella denominata "RistorAZIONE" si prefigge la progettazione e l'apertura di un'attività di ristorazione e pizzeria esterna alla casa circondariale e di un laboratorio di cucina interno, volti al potenziamento delle opportunità lavorative dei detenuti e allo sviluppo di quelle di inclusione sociale, mentre l'area "DENTRO&FUORI carcere" ha come principio guida quello di migliorare e diversificare l'offerta complessiva dei servizi intramurari e degli interventi tradizionali, al fine di renderli maggiormente rispondenti ai bisogni complessivi manifestati dalla popolazione *in vinculis*.

Essendosi esaurita nei primi 10 incontri esclusivamente la Linea B, si ritiene doveroso procedere con rigoroso ordine cronologico dando, dunque, priorità alla descrizione di quanto avvenuto agli incontri del tavolo di coprogettazione anzitutto con riferimento all'area "DENTRO&FUORI carcere".

Il primo incontro, tenutosi il 17 marzo 2025, dalle ore 13:30 alle ore 16:40, ha assunto natura eminentemente introduttiva, caratterizzandosi per la presentazione formale dei partecipanti al tavolo e del patto operativo sotteso. Nel corso della sessione sono state disciplinate le modalità di interazione, di condivisione documentale e di revisione dei materiali, nonché si è chiarito che ciascun incontro sarebbe stato governato secondo un metodo partecipativo improntato alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti. È stato altresì ribadito che l'esito della coprogettazione sarebbe strettamente dipeso dalla competenza tecnica degli attori e dalla loro qualificata partecipazione.

Il secondo e terzo incontro, rispettivamente del 2 e del 16 aprile 2025, hanno avuto carattere più prettamente ideativo e progettuale. Nel secondo incontro il tavolo ha, infatti, adottato la tecnica del *brainstorming*, con supporto del *metaplan*²⁷, al fine di analizzare

²⁶ Per ogni riferimento che segue si è considerato il progetto di massima, allegato 1.a della deliberazione del 14.02.2025 n. 166 della Giunta provinciale.

²⁷ Il *metaplan*, sviluppata dal Metaplan Institute negli anni '70, è una procedura di discussione visuale strutturata, utilizzata nei contesti di lavoro collaborativo per raccogliere, ordinare, confrontare e sintetizzare le idee, opinioni o problemi espressi da un gruppo di partecipanti. Essa si basa sull'uso di cartoncini, lavagne, pennarelli e tecniche di facilitazione visuale, che permettono di rendere visibili in tempo reale i contributi dei partecipanti; promuovere la partecipazione paritaria e la co-costruzione di senso; facilitare l'analisi delle convergenze/divergenze tematiche; generare una rappresentazione collettiva dei problemi o

criticità e opportunità delle due Linee operative considerate separatamente. Per la Linea A, concernente l'avvio di una pizzeria, si è evidenziata la complessità della progettualità, in ragione della novità del settore per gli ETS coinvolti. Rispetto ad essa, si è rilevata l'esigenza di una gestione qualificata del servizio, coerente con i valori sociali del progetto, integrando esperienze analoghe a livello nazionale. Sono state sollevate criticità relative alla collocazione geografica dell'attività e alla definizione della popolazione *target*, nonché alcune problematiche logistiche, connesse alla necessità di perseguire qualità elevata e sostenibilità economica, valorizzando la comunicazione e il *marketing*. Quanto al laboratorio interno, destinato alla formazione dei detenuti, esso è stato progettato per l'acquisizione di competenze professionalizzanti, con percorsi brevi e certificabili (circa 80 ore), rivolti a profili quali aiuto pizzaiolo e aiuto cuoco. Con specifico riferimento alla Linea B, si è sottolineato il collegamento con il progetto "Seminare oggi per raccogliere domani", già attivo presso la casa circondariale e cofinanziato dalla Provincia e dalla Cassa delle ammende, finalizzato a tirocini curriculari in ambito agricolo e alla possibilità di utilizzare i prodotti ortofrutticoli nell'attività di ristorazione. Particolare attenzione è stata riservata all'Abitare accompagnato, evidenziando la carenza di posti in appartamenti di transizione per dimittendi.

Il terzo incontro ha visto la partecipazione del Garante dei diritti dei detenuti, che ha sottolineato le principali criticità del sistema carcerario italiano. Ci si è, quindi, focalizzati esclusivamente sull'area "DENTRO&FUORI carcere", rispetto alla quale gli ETS hanno condiviso le proprie esperienze educative, evidenziando difficoltà legate al reinserimento dei detenuti, caratterizzato da basse competenze, scarsa motivazione e fragilità personali. Sono emerse esigenze di potenziamento dei percorsi formativi, di orientamento e di supporto psicologico, nonché di un approccio integrato casa-lavoro. Criticità logistiche e organizzative dei laboratori sui prerequisiti lavorativi hanno suggerito l'adozione di percorsi flessibili, diversificati e accessibili, con presenza di professionisti esperti. Centrale è risultato, poi, il riconoscimento formale delle competenze acquisite, attraverso sistemi di accreditamento spendibili nel mercato del lavoro. In tale contesto, il progetto "Seconda *chance*" è stato delineato come strumento di raccordo tra fabbisogni aziendali e detenuti formati, integrando socializzazione, orientamento, formazione, tirocini e assunzione.

Il tavolo si è, quindi, riunito una quarta volta in data 30 aprile 2025 dalle ore 14:00 alle 17:30, attenzionando il laboratorio per i prerequisiti lavorativi della Linea B, in quanto area maggiormente sviluppata nelle bozze progettuali. Nel corso della seduta sono state illustrate differenti proposte operative: Comunità Murialdo ha prospettato un percorso laboratoriale semestrale per detenuti in regime di articolo 21, con attività alimentari in raccordo con la Linea A, assemblaggio e percorsi dedicati alle donne; Punto d'Incontro ha presentato un modello già attivo a Mattarello, articolato in analisi del bisogno, laboratorio e tirocinio in impresa, con inserimenti programmati; Apas ha descritto un laboratorio flessibile e monitorato, sottolineando la rilevanza della rete tra

delle soluzioni discusse. Cfr. Progetto unitario finale parte 1, *INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE*.

ETS e del riadattamento al contesto lavorativo; Kaleidoscopio ha richiamato esperienze consolidate, comprendenti laboratori interni di assemblaggio, attività orticola, già integrate con la Linea A, e tirocini in collaborazione con i servizi della giustizia, mentre Consolida ha manifestato disponibilità a interventi di orientamento. Sul piano del centro di informazione, ascolto e sostegno, Comunità Murialdo ha proposto il rafforzamento del supporto alla genitorialità, anche mediante spazi esterni per incontri familiari, mentre Apas ha evidenziato criticità nell'accompagnamento nelle misure alternative e la necessità di professionale educativo dedicato. In merito all'Abitare accompagnato, Apas ha delineato la gestione corrente degli alloggi e l'ampliamento dei posti disponibili, prevedendo figure di raccordo e separazione per genere, con forme di compartecipazione economica. L'incontro si è concluso con la condivisione della necessità di uniformare le proposte progettuali mediante un *format* comune e di individuare un ETS capofila per la sintesi dei contenuti.

La quinta riunione, del 6 maggio 2025 dalle ore 14:00 alle 16:30, ha concentrato il dibattito sul rapporto tra le due Linee progettuali: se la Linea B "DENTRO & FUORI Carcere" è stata percepita come consolidamento di attività pregresse, la Linea A "RistorAZIONE" ha evidenziato complessità in ragione della novità e dell'assenza di competenze interne agli ETS. Il Servizio politiche sociali ha precisato che l'esclusione di una Linea comprometterebbe l'intero percorso, mentre gli ETS hanno segnalato criticità organizzative, con riferimento a tempistiche e mancanza di precedenti collaborazioni strutturate. È emersa la necessità di una gestione collettiva della Linea A e della costituzione di una rete formalizzata tra ETS e soggetti esterni per attività complementari. Quanto alla struttura della filiera formazione-lavoro, è stato discusso il rafforzamento del percorso che, a partire dalla formazione iniziale, affidata all'Istituto Alberghiero di Levico, prevederebbe una fase di orientamento e selezione, l'inserimento in tirocinio presso la pizzeria e, ove possibile, l'assunzione, ipotizzando personale pari a cinque unità a tempo pieno o dieci a tempo parziale. Il laboratorio interno produrrebbe esclusivamente prodotti finiti, e non semilavorati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (HACCP). Le indennità di tirocinio e le retribuzioni sono state integrate nel piano finanziario, anche in relazione agli introiti della pizzeria. Infine, è stata evidenziata la carenza di competenze commerciali interne agli ETS, con conseguente necessità di esternalizzazione di professionalità specifiche e la relativa previsione dei costi progettuali.

Il sesto incontro del tavolo di coprogettazione, tenutosi il 15 maggio 2025 dalle ore 14:00 alle 16:30, ha visto la partecipazione esclusiva degli ETS, con l'obiettivo di rafforzare la sinergia tra i soggetti coinvolti e consolidare i rapporti collaborativi. Il settimo confronto, del 28 maggio 2025 dalle ore 14:00 alle 17:00, ha consentito agli ETS di riferire l'armonizzazione delle rispettive proposte progettuali in un'ottica unitaria e compatibile con le risorse disponibili, pur evidenziando che il costo complessivo del progetto eccedeva il *budget* previsto e che non era ancora stato definito un quadro progettuale definitivo. Nel medesimo incontro è stata avviata la discussione sul laboratorio di cucina interno previsto dalla Linea A. La Direttrice della casa circondariale ha precisato che il laboratorio esistente ha natura didattica e non è idoneo alla

somministrazione a terzi, richiedendo, pertanto, una riconversione dello stesso ad alimentare, in piena aderenza ai fini progettuali. L'ottavo incontro, dell'11 maggio 2025 dalle ore 14:00 alle 16:30, è stato dedicato all'analisi del piano economico e alla verifica della compatibilità delle proposte degli ETS con le risorse finanziarie disponibili. Anche il nono momento di discussione, avvenuto il 18 giugno 2025 dalle ore 14:00 alle 16:30, ha confermato il *focus* sulle medesime problematiche economico-finanziarie. In tale sede, con riferimento alla Linea A, è emersa la volontà di costituire un soggetto giuridico *ad hoc* per la gestione delle attività della "RistorAZIONE", mentre per il laboratorio di cucina interno è stato comunicato che il tecnico HACCP aveva completato la valutazione delle azioni necessarie per la trasformazione del laboratorio da didattico ad alimentare.

Durante la decima riunione del tavolo di coprogettazione, svoltasi il 24 luglio 2025 dalle ore 14:00 alle 17:00, è stata revisionata la bozza di progetto condivisa, rilevando un adeguato livello di dettaglio ma individuando profili da perfezionare in tema di monitoraggio, valutazione, premesse, specifiche dei servizi e del *budget*. Nell'ambito della Linea A "RistorAZIONE" è stato presentato il progetto tridimensionale della struttura, comprensivo di planimetrie e prime indicazioni circa arredamento e strumenti da cucina.

Dall'undicesimo incontro (5 agosto 2025) fino al diciassettesimo (3 dicembre 2025), il tavolo si è concentrato sulla Linea A, discutendo della forma giuridica del nuovo soggetto e dell'individuazione di *partner* con competenze specifiche nel settore ristorativo. Gli ETS hanno valutato l'adozione della forma di cooperativa di tipo B o di impresa sociale s.r.l., con la designazione di un eventuale consulente tecnico dotato di competenze specifiche nel settore. Nel dodicesimo incontro del 26 agosto 2025 è stata formalizzata l'approvazione della Linea B mediante Determinazione n. 9445 della Dirigente del Servizio politiche sociali. Sono stati forniti aggiornamenti sull'offerta formativa, con 18 persone già coinvolte in percorsi di base e la programmazione di corsi specifici per il personale di sala entro la fine del 2025, come riferito da un docente dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme già operativo in carcere. Il tredicesimo confronto (23 settembre 2025) ha definito i soggetti partecipanti al nuovo ente giuridico – Kaleidoscopio, Apas, Comunità Murialdo, Consolida – e il coinvolgimento di Punto d'Incontro in iniziative integrate della Linea B. Si è ribadita la necessità di predisporre un *business plan* da perfezionare in fase esecutiva e sono state delineate le caratteristiche della pizzeria, con attenzione alla valorizzazione di prodotti locali e di qualità, all'adesione dei beneficiari e all'accessibilità economica. Nel corso del quattordicesimo incontro (14 ottobre 2025) gli ETS hanno fornito aggiornamenti specifici in ordine alla costituzione dell'impresa sociale e all'avvio della collaborazione con il consulente specializzato, essenziale per la definizione del *budget*, la gestione dell'impresa e per l'arredamento. Il Terzo settore ha, quindi, formalizzato la richiesta alla Provincia di poter visionare e ottenere la documentazione strutturale relativa all'immobile oggetto di intervento, in quanto propedeutica all'avvio di un confronto tecnico in relazione a specifici elementi interni dell'edificio.

La quindicesima riunione del tavolo (28 ottobre 2025) ha sancito la costituzione ufficiale di “Spinipizza” impresa sociale s.r.l., con quote sociali pari a € 25.000,00 per ciascun socio fondatore. Si sono poi approfonditi gli elementi necessari per completare la stesura del progetto e del *budget* e si è considerato che il contributo finanziario potrebbe essere ripartito in modo non uniforme sulle tre annualità, con maggiore dispendio nel primo anno per coprire le spese di avvio. In conclusione, si è manifestata la necessità di integrare il DES nella filiera formativa e di inserimento lavorativo della pizzeria. Nel sedicesimo confronto (19 novembre 2025) il Presidente designato di Spinipizza, già coordinatore di Kaleidoscopio, ha illustrato lo stato di avanzamento lavori della struttura, le interlocuzioni con il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (SOVA) per l’organizzazione interna della pizzeria (isolamento acustico, videosorveglianza), ponendo particolare attenzione all’alimentazione elettrica della struttura e ai relativi costi e consumi.

L’ultimo incontro ha riguardato la presentazione del progetto finale, specie in relazione agli aspetti economico-finanziari: il *budget* complessivo per tre anni è stato aumentato di € 50.000,00, includendo i costi del laboratorio femminile, la cui realizzazione resta in concreto subordinata a importanti interventi strutturali. Si è, inoltre, rilevato che la costituzione del nuovo soggetto ha consentito la stipulazione della convenzione con la casa circondariale per accedere alle risorse della Legge Smuraglia, garantendo il reinserimento di 6 detenuti nel primo anno. È stato, infine, ribadito il ruolo di Spinipizza quale ponte tra l’istituto penitenziario e il territorio, con la collaborazione del DES, e la necessità di momenti periodici di confronto tra soggetto gestore, Provincia e casa circondariale, in vista dell’apertura della pizzeria nell’aprile 2026.

In conclusione, se tra gli esiti della Linea A figura la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e l’apertura di un’attività ristorativa esterna al carcere, la Linea B si colloca, invece, in una prospettiva di organica diversificazione e consolidamento delle politiche di inclusione sociale e lavorativa, delineando un modello integrato di presa in carico volto a saldare la dimensione trattamentale con quella del reinserimento effettivo. In tale ambito si inscrivono i servizi di supporto e ascolto, realizzati mediante sportelli informativi territoriali, intramurari e presso l’UDEPE, destinati al segretariato sociale e all’orientamento ai diritti, in attuazione dei principi di prossimità amministrativa e di accessibilità della tutela. Parimenti rilevante è l’Abitare accompagnato, quale misura di ospitalità temporanea per soggetti in misura alternativa o dimessi, articolata in percorsi personalizzati di progressiva autonomia. Sul versante formativo, l’attivazione e la prosecuzione di laboratori interni ed esterni alla Casa Circondariale – dalla lavorazione cartotecnica e assemblaggio, alla coltivazione e trasformazione di piante officinali, fino alla falegnameria e alle attività orticole – persegue finalità di capacitazione professionale e responsabilizzazione. Al contempo, l’introduzione di un servizio di barberia e parrucchieria ha ulteriormente qualificato l’offerta trattamentale, coniugando benessere personale e acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro²⁸.

²⁸ Cfr. Provincia autonoma di Trento, Servizio politiche sociali, determinazione del Dirigente del 16 dicembre 2025 n. 14434, avente ad oggetto: “*Conclusione del procedimento trasparente di co-*

5. Conclusioni: profili critici e questioni aperte

L'analisi condotta consente di formulare una valutazione complessiva dell'esperienza di coprogettazione avviata presso la casa circondariale di Spini di Gardolo, collocandola coerentemente all'interno di un quadro che assegna al lavoro e al reinserimento sociale una funzione centrale nell'attuazione della finalità rieducativa della pena e nella riduzione della recidiva. L'esperienza trentina si presenta, senza dubbio, come un laboratorio avanzato di amministrazione condivisa in ambito penitenziario, capace di mobilitare risorse pubbliche e private²⁹, competenze multidisciplinari e un forte investimento valoriale da parte degli ETS coinvolti.

Calato in ambito penitenziario³⁰, l'istituto consente, infatti, di superare una visione meramente prestazionale degli interventi, favorendo la costruzione congiunta, grazie

progettazione finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un progetto, in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e artt. 14 e 36 bis della l.p. 13 del 2007. Approvazione della relazione conclusiva del Responsabile del procedimento, del Progetto unitario finale parte 2 e impegno di spesa pari ad Euro 1.106.094,60 (CUP C69I2500004003 e C61J25000360006)”; Provincia autonoma di Trento, Servizio politiche sociali, determinazione del Dirigente del 26 agosto 2025 n. 9445, avente ad oggetto: “Avviso di coprogettazione per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e artt. 14 e 36 bis della l.p. 13/2007. (CUP C69I24001730008 e CUP C69I25000040003). Approvazione della relazione del Responsabile del procedimento e dello schema di Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e i partner di progetto. Impegno di spesa pari ad Euro 2.100.000,00=”.

²⁹ C.V. DE TOMMASO, F. MAINO, *Le pratiche collaborative: fattori facilitanti e ostacolanti, sfide e opportunità della coprogettazione*, in F. MAINO (a cura di), *Agire insieme. Coprogettazione e coprogrammazione per cambiare il welfare. Percorsi di secondo welfare*, 2023, 114 ss. evidenziano come la coprogettazione richieda un investimento ingente di risorse sia iniziale sia *in itinere*, in quanto “le risorse necessarie si declinano in termini monetari (la consulenza esterna, la facilitazione, il costo unitario del lavoro dei dipendenti) e di tempo (qualora, ad esempio, siano coinvolti volontari e la società civile)”. Sul fatto che la coprogettazione sia una modalità di affidamento dei servizi che impegna in maniera considerevole le risorse umane, invece, R. TIDOLI, *Co-progettazione: un valore aggiunto*, in *LombardiaSociale.it*, 2020, 2.

³⁰ L'utilizzo della coprogettazione in contesto penitenziario non è nuovo, essendo lo strumento stato già utilizzato in più progettualità di reinserimento lavorativo e sociale. Si vedano, a tal proposito, “Fuoriluogo: ripensare gli spazi dell'Istituto Penale per i minorenni di Quartucciu insieme ai suoi abitanti” in provincia di Cagliari, “*Growing community – Comunità in crescita*”, promossa dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Campania, “Azioni ed interventi nel campo di sostegno formativo e culturale, reinserimento sociale e lavorativo, inclusione abitativa di adulti in esecuzione penale esterna e messa alla prova” nelle province di Verona e Vicenza e “Realizzazione di percorsi di reinserimento sociale di persone sottoposte a misure penale per le città di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona e relative province”, ma anche il Progetto S.T.E.P. per il trattamento delle persone sottoposte a provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria in ambito penale in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna operanti a Venezia, Treviso, Belluno, Padova e Rovigo e nei loro territori provinciali. Nel mondo degne di nota sono la coprogettazione guidata da un *team* internazionale con base principale in Australia presso la *Curtin University*, che ha condotto allo sviluppo dell'INHSU Prisons Hepatitis C Advocacy Toolkit, una risorsa creata per supportare l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di eliminare l'epatite C entro il 2030 dalle carceri (cfr. WALKER S.J., DAWSON O., SHEEHAN Y., SHRESTHA L.B., LLOYD A.R., SHEEHAN J., MADUKA N.B., CABEZAS J., KRONFLI N., AKIYAMA M.J., *Co-designing the INHSU Prisons Hepatitis C Advocacy Toolkit using the Advocacy Strategy Framework.*, in *Int. J. Drug. Policy.*, 2024); ma anche quella volta alla predisposizione di un nuovo intervento per prevenire e rispondere ai problemi di salute mentale per il personale penitenziario (cfr. WILLIAMSON V., KOTHARI R., GREENBERG N., HUI G.C.M., LINEHAN A.,

all'integrazione di competenze giuridiche, educative e imprenditoriali, di percorsi di reinserimento lavorativo e sociale, calibrati sui bisogni delle persone detenute e sulle specificità del territorio, sempre nel rigoroso rispetto delle esigenze di sicurezza.

Tuttavia, proprio il confronto tra l'impianto teorico-costituzionale e la concreta attuazione progettuale restituisce un quadro non privo di criticità, che meritano di essere evidenziate in una prospettiva di miglioramento futuro. In primo luogo, appare significativo rilevare come, a fronte di un obiettivo triennale di inclusione lavorativa pari a 60 persone detenute, nel primo anno di avvio del progetto si siano reinseriti soltanto 6 soggetti. Tale dato, pur comprensibile nella fase di *start-up* di un'iniziativa complessa e innovativa, pone interrogativi sulla reale capacità del modello di incidere in modo sistemico e diffuso sulla popolazione detenuta, soprattutto se rapportato alla funzione costituzionale del lavoro quale diritto funzionale alla rieducazione.

In secondo luogo, il prevedibile ed elevato *turn over* delle persone detenute coinvolte nei percorsi lavorativi induce, nella prassi, a privilegiare soggetti con pene detentive medio-lunghe, ritenuti maggiormente "investibili" sotto il profilo formativo e organizzativo. Se tale scelta risponde a logiche di efficienza progettuale, essa rischia, tuttavia, di entrare in tensione con il principio di uguaglianza sostanziale e con l'esigenza di offrire opportunità di reinserimento anche a chi si trova in prossimità del fine pena, proprio nel momento in cui il rischio di marginalizzazione sociale risulta più elevato.

Ancora più problematica appare la scarsissima considerazione riservata al reinserimento lavorativo e sociale delle donne detenute. Sebbene numericamente esigue all'interno dell'istituto, esse sono titolari, al pari degli uomini, dei diritti sanciti dagli articoli 2, 3 e 27, comma 3, della Costituzione. La marginalità delle progettualità specificamente dedicate alla sezione femminile evidenzia una persistente cecità di genere nelle politiche penitenziarie, che rischia di tradursi in una discriminazione indiretta e strutturale, in contrasto con i principi di pari dignità e di uguaglianza sostanziale.

Sul versante organizzativo e procedurale, l'esperienza ha altresì dimostrato come la coprogettazione in ambito penitenziario richieda tempi significativamente più lunghi rispetto a quelli inizialmente previsti. L'acquisizione di competenze nuove non ha riguardato soltanto gli ETS – che hanno dimostrato un impegno straordinario, competenza e passione – ma anche gli altri soggetti coinvolti, incluse le articolazioni della pubblica amministrazione e lo stesso Osservatorio di mediazione e facilitazione³¹. La costruzione di un linguaggio comune, di una fiducia reciproca e di una reale capacità di lavorare in logica cooperativa si è rivelata un processo graduale, incompatibile con una scansione temporale rigida e predeterminata. In tale prospettiva, appare del tutto irrealistica la previsione iniziale di concludere l'intero percorso di coprogettazione in soli nove incontri.

MURPHY D., MORAN P., WALKER J., LAMB D., *Co-designing a novel intervention for prison staff affected by moral injury: a protocol.*, in *Eur. J. Psychotraumatol.*, 2025).

³¹ In merito alla circostanza per cui nei procedimenti di coprogettazione sono necessari tempi compatibili con l'attuazione di analisi ed istruttorie complesse, che facciano emergere tutte le dimensioni delle problematiche sociali, ma anche le sinergie atte al loro fronteggiamento si veda E. POLIZZI, M. CASTELLI, *Le sfide attuative dell'amministrazione condivisa. Cosa apprendere dall'esperienza*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, 2023, 11.

Il fatto che il tavolo si sia riunito ben diciassette volte prima di giungere alla definizione del progetto finale non costituisce una deviazione patologica del procedimento, bensì la dimostrazione empirica della complessità intrinseca dell'amministrazione condivisa quando applicata a contesti ad alta densità relazionale, giuridica ed emotiva, come quello penitenziario.

A ciò si aggiunga che, soprattutto nei primi incontri, gli ETS tendevano ad esprimersi come se il procedimento fosse ancora in una fase di coprogrammazione, concentrandosi sull'analisi dei bisogni e sulla ricognizione delle criticità piuttosto che sulla definizione operativa delle soluzioni progettuali. Tale slittamento di piano ha reso, in più occasioni, necessario un intervento autoritativo della pubblica amministrazione, chiamata a ricondurre il confronto entro i confini procedurali e funzionali propri della coprogettazione, a tutela dell'efficacia e della legittimità dell'azione amministrativa.

In conclusione, l'esperienza di coprogettazione presso la casa circondariale di Spini di Gardolo rappresenta un esempio significativo di attuazione concreta dei principi di sussidiarietà orizzontale e di amministrazione condivisa *tout court*, ma al contempo evidenzia i limiti strutturali, temporali e culturali che ancora ostacolano la piena realizzazione del diritto al lavoro e al reinserimento sociale delle persone detenute. Essa conferma che il carcere, quale "spazio costituzionalmente vincolato", non può essere governato da logiche di mera efficienza amministrativa, ma richiede politiche pazienti, inclusive e differenziate, capaci di tenere insieme dignità della persona, sicurezza collettiva e giustizia sociale. Solo in questa prospettiva il lavoro penitenziario potrà davvero assolvere alla funzione che la Costituzione gli assegna: non un privilegio per pochi, ma un diritto sostanziale orientato al riscatto e al ritorno nella comunità dei liberi.

Ecco che, a voler riprendere l'identificazione del carcere come *limes*, bisogna riconoscere e avere ben chiaro che ogni confine termina con un luogo e che è sempre l'uomo a definire cosa è luogo, perché è dove costui volge il proprio sguardo e il proprio movimento. Così come una cultura non può pensarsi "civile" solo escludendo e qualificando l'altro come "barbaro", allo stesso modo una società non può fondare la propria giustizia penale su un carcere inteso esclusivamente come *limes*. È, infatti, indispensabile, alla luce della inequivocabile predilezione³² del legislatore per un'impostazione carcerocentrica³³, che guarda con disaffezione verso l'ideale

³² Non si dimentichino, in senso contrario, gli interventi di ampliamento di alcuni istituti deflattivi, come la sospensione del procedimento con messa alla prova e le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, rispetto ai quali si vedano, *ex multis*, i commenti di: A. SANNA, *La messa alla prova riformata, tra giustizia riparativa ed esecuzione ante iudicium. Spunti di riflessione per il processualista*, in www.discrimen.it, 2022, 3 ss.; A. MADEO, *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflattiva comune nella "riforma Cartabia"*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2022, 1 ss.; D. BIANCHI, *Le pene sostitutive*, Torino, Giappichelli, Ottobre 2024; G. BIONDI, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in *SP*, 2024, 2, 93 ss.; G. AMARELLI, *L'ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre*, in *PPG*, 2022, 1, 234 ss.; F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in www.sistemapenale.it, 2021, 10 ss.

³³ Il riferimento è al D.L. Nordio sul carcere n. 92/2024 su cui si è pronunciata in senso critico autorevole dottrina. Si vedano, tra gli altri, F. TRAPPELLA, *La legge che converte il "decreto carceri": tout va très bien*,

rieducativo, considerato l'anticamera dell'impunità, e in una prospettiva anzi volta all'effettivo reinserimento sociale e lavorativo della persona *in vinculis*, riqualificare il carcere soprattutto come *limen*, che non nega la distinzione, in quanto la responsabilità penale resta, ma la orienta alla relazione: *distinguer pour unir*.

In questo senso, il carcere come *limen* assume un valore quasi utopico: un non-luogo se confrontato con la realtà punitiva dominante, ma anche un buon luogo (*eutopia*) se pensato come spazio in cui la pena si riconcilia con la dignità umana e con l'idea di una comunità aperta, capace di evolversi senza rinchiudersi nella logica dell'esclusione.

Abstract (IT): Il presente saggio intende approfondire l'istituto della coprogettazione di cui all'articolo 55 del d.lgs. n. 117/2017 come modello di amministrazione condivisa applicabile al contesto penitenziario, ricostruendo la particolare interazione tra pubbliche amministrazioni ed Enti del terzo settore nella coprogettazione della casa circondariale di Spini di Gardolo nel comune di Trento. Nello specifico, tale esperienza è stata assunta quale caso di studio per evidenziare potenzialità e criticità della *governance* collaborativa multilivello in ambito penitenziario. L'obiettivo che il contributo si prefigge è quello di verificare se e come la coprogettazione costituisca uno strumento idoneo a rafforzare l'effettività della funzione rieducativa, contribuendo all'evoluzione del diritto amministrativo verso modelli cooperativi di realizzazione dell'interesse pubblico.

Keywords: coprogettazione; carcere; reinserimento; rieducazione; democrazia; confine.

References:

AMARELLI G., *L'ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre*, in *PPG*, 2022, 1, 234 ss.;

ARENA G., *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1997, 117-118, 29;

ARENA G., *L'amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, in *Giur. Cost.*, 2020, 3, 1439 ss.;

ARENA G., *I custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l'Italia fra cittadini e istituzioni*, Touring Club Italiano, Milano, 2023;

ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Carceri. Antigone: "Il 2025 ci lascia istituti sempre più fatiscienti, sovraffollati e disumani"*, 2025;

Madame la Marquise!, in www.sistemapenale.it, 2024, n. 3, 1 ss. e M. PELISSERO, *La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell'emergenza*, in www.sistemapenale.it, 2024, par. 3 ss.

BENVENUTI F., *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Marsilio, Venezia, 1994, 22 ss., 75 ss., 124 ss.;

BIANCHI D., *Le pene sostitutive*, Torino, Giappichelli, 2024;

BIONDI G., *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in *SP*, 2024, 2, 93 ss.;

BOMBARDELLI M., *La cura dei comuni come via di uscita dalla crisi*, in ID. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2016, 33 ss.;

BOMBARDELLI M., *L'organizzazione dell'amministrazione condivisa*, in ARENA G., BOMBARDELLI M. (a cura di), *L'amministrazione condivisa*, Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2022, 122-123;

BORSOTTO P., GIARÈ F., RICCIARDI G., *Inclusione sociale e lavorativa di detenuti: l'esperienza in campo agricolo*, in *Rapporti ISTISAN 22/9*, 126;

BORTOLATO M., *Lavorare... che pena? Note sul lavoro in carcere fra vecchie certezze e nuove preoccupazioni*, in *Questione Giustizia*, 2015, 2, 103;

CALDIROLA C., *Il terzo settore nello stato sociale in trasformazione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021;

CARNEVALE S., *La persona detenuta e il potere punitivo dello Stato*, in PUGIOTTO A. (a cura di), *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*, Napoli, Jovene Editore, 2013, 55;

CONSORTI P., GORI L., ROSSI E., *Il diritto del terzo settore*, Il Mulino, Bologna, 2018;

CONTI R., *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti del detenuto*, in *Politica dir.*, 2013, 4, 441 ss.;

CORLEONE F., *La rivoluzione gentile. La fine degli OPG ed il cambiamento radicale*, in *Quaderni del Circolo Rosselli*, 2018, XXXVIII, 1, 15 ss.;

DELLA BELLA A., *Il sovraffollamento delle carceri: una battaglia da combattere su più fronti*, in *Corr. Merito*, 2013, 7, 701 ss.;

DE TOMMASO C.V., MAINO F., *Le pratiche collaborative: fattori facilitanti e ostacolanti, sfide e opportunità della coprogettazione*, in MAINO F. (a cura di), *Agire insieme*.

Coprogettazione e coprogrammazione per cambiare il welfare. Percorsi di secondo welfare, 2023, 114 ss.;

DOLCINI E., *Un paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in www.sistemapenale.it, 2025;

DOVA M., *Torreggiani c. Italia: un barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 2, 48 ss.;

FIORIO C., *I diritti fondamentali delle persone detenute*, in FIORENTIN F. (a cura di), *La tutela preventiva e compensativa per i diritti dei detenuti*, Torino, Giappichelli, 2019;

FLICK G.M., *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in *DeS*, 2012, 1, 188-191;

FRANCA S., *Misure di vantaggio economico ed enti del terzo settore. Un focus sulla disciplina della Provincia di Trento nel quadro dei principi generali*, in PELLIZZARI S., MAGLIARI A. (a cura di), *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico*, Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2019, 115-121;

FREDIANI E., *I rapporti con la pubblica amministrazione alla luce dell'art. 55 del codice del Terzo settore*, in *Non profit*, 2017, 3, 13;

GALLI M., *Gli effetti collaterali della pena*, Torino, Giappichelli, 2024;

GILI L., *Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con la P.A.*, in *Urbanistica e appalti*, 2018, 1, 18;

GOISIS L., *Del sovraffollamento carcerario, delle sue cause e dei possibili rimedi*, in *Studium iuris*, 2013, 12, 1329 ss.;

LOMBARDI A., *Gli strumenti collaborativi tra P.A. e terzo settore nel sistema delle fonti*, in FICI A., GALLO L., GIGLIONI F. (a cura di), *I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021, 37 ss.;

LUCIFORA A., *Il lavoro delle persone detenute*, in *La legislazione penale*, 2025, 3-4;

MADEO A., *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflattiva comune nella "riforma Cartabia"*, in www.la legislazione penale.eu, 2022, 1 ss.;

MANCA V., *La Corte EDU torna a pronunciarsi sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti: l'inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute del detenuto integrano una violazione dell'art. 3 CEDU*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014;

MARCHETTI M.R., *Sub art. 21 o.p.*, in DELLA CASA F., GIOSTRA G. (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Milano, sesta ed., 2019, 345 ss.;

MARGARA A., *Il carcere della legge e il carcere che c'è: tendenze, possibili derive, senso delle attività trattamentali*, in MIGLIORI S. (a cura di), *Lo studio e la pena. L'Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003.*, Firenze University Press, 2004, 9;

MARTIN F., *Il diritto alla sessualità dei detenuti*, in *www.discrimen.it*, 2024, 1-16;

MENGHINI A., *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2022, 161-167 e 169-173;

ONIDA V., *Carcere e legalità*, in *Dignitas*, 2022, 11/12, 20;

PALAZZO F., *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *www.sistemapenale.it*, 2021, 10 ss.;

PALAZZO F., *D.L. sicurezza e questione carceraria*, in *www.sistemapenale.it*, 2025;

PAVARINI M., *La disciplina del lavoro dei detenuti*, in GREVI V. (a cura di), *L'ordinamento penitenziario tra riforma ed emergenza*, Padova, 1994;

PELISSERO M., *La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 3, 261 ss.;

PELISSERO M., *La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell'emergenza*, in *www.sistemapenale.it*, 2024, par. 3 ss.;

PELLIZZARI S., *La co-progettazione come forma di collaborazione tra p.a. e enti del terzo settore*, in *Munus*, 2, 2019, 545 ss.;

PELLIZZARI S., *La gestione dei servizi sociali tramite accreditamento: modelli, potenzialità e criticità alla luce del quadro normativo statale e regionale*, in PELLIZZARI S., MAGLIARI A. (a cura di), *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e*

potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico, Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 2019, 94-104;

PETRINI D., *Detenuti semiliberi o ammessi al lavoro esterno ed impiego sperimentale a protezione dell'ambiente in una recente legge della Regione Piemonte*, in *L.P.*, 1990, 449 ss.;

POLIZZI E., CASTELLI M., *Le sfide attuative dell'amministrazione condivisa. Cosa apprendere dall'esperienza*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, 2023, 11;

PUGIOTTO A., *Il volto costituzionale della pena e i suoi sfregi*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, 1-27;

PUGIOTTO A., *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in RUOTOLO M. (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte Edu*, Napoli, 2014, 1 ss.;

PUGIOTTO A., *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2014;

PUSTORINO P., *Art. 3*, in ZAGREBELSKY V., DE SENA V., BARTOLE P. (a cura di), *Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2012, 63 ss.;

ROSSI G., *Di una pena che non sia solo pena...*, in dirittifondamentali.it, 2025, 1, 87-93;

RUOTOLO M., *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2002;

RUOTOLO M., *Il carcere come luogo della legalità*, in *Rivista AIC*, 2011, 4, 2-3;

RUOTOLO M., *Quale tutela per il diritto a un'esecuzione della pena non disumana? Un'occasione mancata o forse soltanto rinviata*, in *Giur. cost.*, 2013, 6, 4549 ss.;

RUOTOLO M., *Per una cultura costituzionale della pena*, in *Federalismi.it*, 2023, 24, 6;

SANNA A., *La messa alla prova riformata, tra giustizia riparativa ed esecuzione ante iudicium. Spunti di riflessione per il processualista*, in www.discrimen.it, 2022, 3 ss.;

SCALVINI F., *Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento: profili e questioni applicative*, in FICI A. (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, 263 ss.;

SORRENTI G., *La densità delle carceri: dalle condanne EDU alla decisione della Corte costituzionale, fino al “seguito” legislativo interno*, in *ConsultaOnline.it*, 2014;

TAMBURINO G., *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2013, 1, 11 ss.;

TIDOLI R., *Co-progettazione: un valore aggiunto*, in *LombardiaSociale.it*, 2020, 2;

TRAPPELLA F., *La legge che converte il “decreto carceri”*: tout va très bien, Madame la Marquise!, in *www.sistemapenale.it*, 2024, 3, 1 ss.;

VALENTI V., *Il diritto all’affettività-sessualità in carcere e la sentenza n. 10 del 2024. Cronistoria di una rivoluzione, costituzionalmente orientata, che non attende più di essere compiuta*, in *Consulta Online*, 2024, fasc. 1, 345-367;

VASSALLI G., *Sul trattamento penale e penitenziario del delinquente e del seminfermo di mente e sulla necessità di una riforma del codice penale vigente*, in *Giustizia penale*, 1950, 140;

VENTUROLI M., *Modelli di individuazione della pena. L’esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Torino, Giappichelli, 2020, 50;

VIGANÒ F., *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>, 2013;

ZUFFA G., *Trattamento Sanitario Obbligatorio, contenzione, salute mentale. Il ruolo dei garanti delle persone private o limitate nella libertà per la trasparenza delle pratiche sanitarie. Intervento alla Conferenza Salute mentale*, Roma, 2019.